



DIRER

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



***Co.Dir.P.
Confederazione Dirigenti della Repubblica***

Roma, 9 luglio 2014

Egr. Presidente e Componenti I Commissione Camera, Affari Costituzionali,

I sindacati dei DIRIGENTI dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Agenzie Fiscali, delle Regioni, degli Enti Locali, i Segretari comunali e Provinciali hanno accolto l'invito del Governo a collaborare per la Riforma della PA.

Abbiamo presentato proposte di vero miglioramento in sede di Conferenza Stampa il 12 maggio, in occasione di un Convegno nell'ambito di FORUM PA il 29 maggio, con molteplici documenti e in incontri informali.

Abbiamo segnalato da tempo l'esigenza di riforma e snellimento della PA, di migliore valorizzazione del merito e delle competenze, sulla base di un sistema di valutazione più rigoroso e meglio collegato alla performance dell'organizzazione.

Appreziamo il *metodo di ascolto* introdotto e sosteniamo con forza che i primi interlocutori dobbiamo essere *noi dirigenti* e noi *sindacati della dirigenza*.

Oggi – dopo il Consiglio dei Ministri del 13 giugno – abbiamo dovuto prendere atto che la annunciata riforma nasconde una visione proprietaria della PA e un intento punitivo per la Dirigenza: decurtazioni retributive solo per i dirigenti (incentivi per la progettazione, onorari per avvocati dello Stato, diritti di Rogito); disposizioni di tagli lineari per uffici e strutture dirigenziali, che comporteranno un incremento del carico di lavoro dei dirigenti (prefetti, dirigenti dei TAR) senza alcuna compensazione giuridico-economica; incremento di percentuali per nomine di tipo fiduciario (incarichi dirigenziali presso Enti Locali); previsioni di tagli alle attività sindacali della dirigenza del tutto inique e in piena disparità di trattamento con il mondo sindacale privato.

Siamo particolarmente delusi: molti dei titoli dei 44 *provvedimenti* proposti affermavano quello che noi chiediamo da anni: più rispetto per la PA, per la dirigenza, per il nostro ruolo e le nostre competenze. Ecco perché non siamo stati pregiudizialmente contrari a un diverso *sistema di valutazione*, di superamento di quello meramente individuale; alla maggiore *trasparenza* nel rapporto con i cittadini; al *ruolo unico*, se serve per favorire la mobilità, purché gestito, diversamente rispetto al passato, da un organismo paritetico, terzo e indipendente.

Ma avevamo avvertito: ci opporremo ad ogni tentativo di "addomesticamento" politico - perché siamo al Servizio della Nazione e non del politico di turno - e lotteremo contro ogni forma di spoil system mascherato, di precarizzazione illegittima e di tagli retributivi irragionevoli.



FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



Co.Dir.P. Confederazione Dirigenti della Repubblica

IN ATTESA DI LEGGERE IL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA, VISTE LE NORME OFFENSIVE CONTENUTE NEL DL 90/2014, ABBIAMO ALCUNE PROPOSTE EMENDATIVE AL DL 90/2014, VOLTE A GARANTIRE EQUITA' E GIUSTIZIA PER LA CLASSE DIRIGENTE DEL PAESE.

Da servitori della Nazione, vediamo in alcune norme adottate con il DL 90/2014 sette criticità:

- 1) La mancata funzionalità di servizi pubblici, che non potranno essere resi con tempestività ed efficienza, a causa del pensionamento anticipato di molti dirigenti e in mancanza del necessario affiancamento a nuovi assunti;
- 2) La mancata funzionalità di servizi pubblici, che non potranno essere resi con tempestività ed efficienza, a causa dei tagli inopinati alle strutture (TAR);
- 3) La violazione del principio costituzionale del corretto sinallagma tra prestazione e controprestazione, dato che si tagliano le corresponsioni dei dirigenti a fronte del lavoro svolto (incentivi alla progettazione; diritti di rogito);
- 4) La violazione dei principi di buon andamento ed economicità della Pubblica amministrazione, dato che i costi all'esterno di alcune funzioni (a parcella per notai o per ingegneri) saranno molto superiori
- 5) La disparità di trattamento tra appartenenti alla classe dirigente del Paese (medici e magistrati, ad esempio)
- 6) La violazione del diritto sindacale, negando agibilità alle rappresentanze dei lavoratori
- 7) La negazione del merito, consentendo una "sanatoria" rispetto alla attribuzione di incarichi dirigenziali in mancanza del titolo di studio e senza la corretta attribuzione delle funzioni relative gestionali.

Non è nostro interesse difendere in modo corporativo presunti privilegi di categoria: noi siamo lavoratori pubblici – di qualifica dirigenziale – ed abbiamo a cuore il buon andamento e la funzionalità della macchina amministrativa; abbiamo segnalato come e dove tagliare per effettuare risparmi e semplificare e vediamo una riforma che contraddice, nelle norme del DL, i principi a cui si dichiara ispirata.

Chiediamo di sanare una disposizione normativa iniqua e irragionevole, che prevede le RSU per la dirigenza: trattasi di un istituto di rappresentanza sindacale utile per i dipendenti ma del tutto inopportuno per la dirigenza.

Proponiamo le opportune modifiche normative per espungere dall'ordinamento le RSU della dirigenza e fare riferimento alle RSA (con le relative prerogative sindacali).

Si riportano singoli emendamenti e si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Si ringrazia e distintamente si saluta.



FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



***Co.Dir.P.
Confederazione Dirigenti della Repubblica***

EMENDAMENTI AC 2486

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

EMENDAMENTO 1 : Incentivi per la progettazione

“L’articolo 13 del DL 90/2014 è soppresso”

RELAZIONE

L’articolo 13 del DL 90, che si vuole sopprimere, prevede che *“All’articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. In ragione della omnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6”*.

Tale previsione viola l’articolo 36 della Costituzione, ossia il rapporto corretto e proporzionato tra prestazione lavorativa e controprestazione in denaro.

Inoltre, crea una disparità di trattamento grave e pernicioso, secondo cui tali somme NON spettano ai dirigenti mentre spettano al personale non dirigenziale, addirittura come somma percepita dal singolo.

L’art. 13 del DL 90 sottintende un pregiudizio ed ha un intento punitivo per la dirigenza pubblica, in quanto afferma che il principio della omnicomprensività della retribuzione vale solo per i dirigenti.

Inoltre, la norma aumenta la spesa pubblica, dato che gli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo saranno, d’ora in poi, svolti da liberi professionisti e pagati a parcella (ossia, fino a 10 volte di più dell’attuale incentivo per la progettazione).



FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



Co.Dir.P.
Confederazione Dirigenti della Repubblica

IN SUBORDINE (1):

EMENDAMENTO 1a : Incentivi per la progettazione

All'articolo 13, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. *All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Al personale con qualifica dirigenziale può essere corrisposta annualmente, in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, una somma complessiva non superiore al trattamento economico accessorio in godimento. La Ragioneria Generale dello Stato determinerà annualmente il valore delle somme eccedenti che verranno valorizzate come economie di bilancio".*

Testo vigente	Testo modificato
All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. In ragione della onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.	All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Al personale con qualifica dirigenziale può essere corrisposta annualmente, in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, una somma complessiva non superiore al trattamento economico accessorio in godimento. La Ragioneria Generale dello Stato determinerà annualmente il valore delle somme eccedenti che verranno valorizzate come economie di bilancio. " ¹

Relazione

L'articolo in esame aveva lo scopo di escludere il personale con qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi previsti dai richiamati commi 5 e 6 dell'articolo 92.

La norma è contraddittoria con la recente giurisprudenza (ex multis Corte dei Conti - Delibera n. 7/2014/SEZAUT/QMIG del 15 aprile 2014 - Sezione delle Autonomie²) e non raggiungerebbe alcun risultato di contenimento della spesa pubblica, in quanto escludere il solo personale con qualifica dirigenziale da tale ripartizione aumenterebbe semplicemente le percentuali di godimento degli altri aventi diritto, non in possesso della qualifica dirigenziale.

Verrebbero a generarsi inevitabili contenziosi a fronte di un risparmio nullo per l'erario.

La nuova formulazione consente di assicurare un tetto a tali incentivi, consentendo il recupero al pubblico erario di eventuali somme annualmente eccedenti il trattamento accessorio, per ogni dirigente.



FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



Co.Dir.P. Confederazione Dirigenti della Repubblica

Non vengono attivate maggiori spese a carico della finanza pubblica e vengono invece generati risparmi, da determinarsi a cura della Ragioneria Generale dello Stato.

Note:

1. *Il citato **comma 5 dell'art. 92 del Codice** disciplina le modalità per il riparto - tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori – di una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il successivo **comma 6** prevede invece il riparto del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.*
2. *“ (...) **Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del citato art.92 esprimono, in modo evidente, il favor legis per l'affidamento a professionalità interne alle amministrazioni aggiudicatrici di incarichi consistenti in prestazioni d'opera professionale e, pertanto, ove non ricorrano i presupposti previsti dalle norme vigenti per l'affidamento all'esterno degli stessi, le amministrazioni devono fare ricorso a personale dipendente, al quale applicheranno le regole generali previste per il pubblico impiego; il cui sistema retributivo è basato sui due principi cardine di omnicomprensività della retribuzione, sancito dall'art.24, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché di definizione contrattuale delle componenti economiche, fissato dal successivo art.45, comma 1. Principi alla luce dei quali nulla è dovuto oltre il trattamento economico fondamentale ed accessorio, stabilito dai contratti collettivi, al dipendente che abbia svolto una prestazione rientrante nei suoi doveri d'ufficio. Il legislatore, con le disposizioni in esame, ha voluto riconoscere agli Uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici un compenso ulteriore e speciale, derogando agli anzidetti principi. (...)**”.*



FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



***Co.Dir.P.
Confederazione Dirigenti della Repubblica***

EMENDAMENTI AC 2486

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

EMENDAMENTO 2

L'art. 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari è sostituito dal seguente:

*“Art. 10 –
(Nuova ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria)*

1. *soppresso.*

2. *A far data dall'approvazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'art. 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministero dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20% ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali.”*

MOTIVAZIONE

L'esercizio della funzione di ufficiale rogante da parte del segretario comunale e provinciale **costituisce una facoltà** a questo attribuita dall'ordinamento, e si pone come alternativa all'ordinario ricorso al notaio da parte tanto dell'ente locale quanto del cittadino contraente.

Tale funzione si configura come una facoltà e non come un obbligo, per la ragione che il segretario svolge in via preminente altre e diverse funzioni, completamente separate e distinte da quella di ufficiale rogante (fra le altre assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa dell'ente alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, sovrintendenza ai dirigenti e coordinamento delle relative attività, responsabile dell'anticorruzione nonché dei controlli interni).

L'esercizio di tale funzione in aggiunta a quelle principali riveste, tuttavia, una indubbia utilità sia per l'ente che per i cittadini o le imprese contraenti:

- a) **il comune e/o la provincia introitano parte dei relativi proventi, di natura tributaria, garantendo ai contraenti di stipulare atti in forma pubblica;**



FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



Co.Dir.P.
Confederazione Dirigenti della Repubblica

- b) **i contraenti hanno un risparmio dei costi estremamente significativo rispetto al ricorso al notaio, essendo i diritti di segreteria (la cui quantificazione è variabile in funzione del valore economico degli atti rogati) sempre e in ogni caso di entità estremamente ridotta rispetto alle equivalenti tariffe notarili.**

L'eliminazione dei diritti di rogito in favore del segretario rogante costituisce un disincentivo all'esercizio di tale facoltà, comporta il rischio conseguente che i contratti fra enti locali e privati (imprese o cittadini) vengano in futuro frequentemente svolti dinnanzi ad un notaio, con la duplice conseguenza del venir meno dell'introito per l'ente (essendosi dinnanzi al notaio il contraente non dovrebbe più versare i diritti di segreteria ma le tariffe professionali ad esclusivo beneficio del notaio rogante come corrispettivo della sua attività professionale) e dell'aumento di costo per il contraente privato, conseguenza questa certamente dannosa tanto più nella attuale contingenza economica.

L'emendamento proposto è finalizzato quindi ad evitare che la soppressione dei diritti di rogito comporti una diminuzione dei ricavi per l'ente, invece che un aumento come nelle intenzioni del Governo, e a preservare la possibilità per le imprese e in generale i privati contraenti con l'ente locale di usufruire dei vantaggi dei minor corsi previsti per la forma pubblica amministrativa degli atti in luogo delle tariffe notarili.

L'emendamento relativo al secondo comma relativo all'eliminazione della quota (pari al 10% del totale) dei diritti di segreteria attribuita dall'ordinamento al Ministero dell'Interno per finanziare il fondo per la formazione dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 42 della L. 604/1962 (L. 734/1973, art. 30), ossia per finanziare i costi relativi al reclutamento, formazione e la specializzazione dei Segretari comunali e provinciali, nonché alla formazione dei dirigenti degli enti locali. La sua completa soppressione, riassorbita nella attribuzione integrale al comune o alla provincia di tutti i proventi dei diritti di segreteria, **elimina il finanziamento per la formazione, reclutamento e specializzazione dei Segretari Comunali e Provinciali e dirigenti degli Enti Locali alla Scuola Nazionale** prima previsto per la ex SSPAL (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale). Si propone di ridurre del 20% la quota dei diritti di segreteria prevista per finanziamento del fondo per la formazione dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 42 della L. 604/1962 (L. 734/1973, art. 30) devolvendola alla nuova Scuola nazionale, in coerenza con le finalità di risparmio di spesa, evidenziati al comma 1 dell'art. 21(“*Le risorse finanziarie già stanziare e destinate all'attività di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato*”)

Appare opportuno stabilire la decorrenza di tale disposizione nel DPCM, di cui al comma 6 dell'art. 21, che definisce le risorse generali della SNA.



FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



*Co.Dir.P.
Confederazione Dirigenti della Repubblica*

1. Sull'utilità generale della precedente regolazione del riparto dei diritti di segreteria

Con riferimento al primo punto, la soppressione integrale della quota di diritti di rogito al segretario costituisce **un generale disincentivo allo svolgimento dell'attività rogante stessa, con un effetto potenzialmente negativo sugli interessi pubbliche che la preesistente regolazione dei rapporti intendeva perseguire e tutelare.**

L'esercizio di tale funzione riveste infatti una forte utilità pubblica, poiché consente all'ente di introitare i relativi proventi, di natura tributaria, denominati diritti di segreteria, e ai cittadini o imprese contraenti un significativo risparmio di spesa nell'ottenimento di un contratto con l'ente sottoscritto con le garanzie della forma pubblica, perché la quantificazione dei diritti di segreteria – variabile in funzione del valore economico degli atti rogati – è sempre e in ogni caso di entità estremamente ridotta rispetto alle equivalenti tariffe notarili.

Il riconoscimento al segretario di una quota dei diritti di rogito costituiva quindi, in presenza delle altre e più rilevanti funzioni a questi già assegnategli dall'ordinamento, la modalità per incentivare comunque l'esercizio anche della funzione rogante da parte del segretario, a vantaggio dell'ente stesso - nonché dell'erario relativamente alla quota destinata al Ministero dell'Interno a finanziamento delle attività formative - che incamerava una quota dei diritti di segreteria su un numero di atti superiore, oltre che per gli stessi cittadini contraenti con il comune o la provincia, che potevano contrarre in forma pubblica un maggior numero di atti a costi estremamente contenuti e più bassi delle corrispondenti tariffe notarili.

Il venir meno o la disincentivazione di tale funzione **comporterebbe ovviamente costi enormemente superiori ogni atto, e comporterebbe altresì anche la vanificazione dell'obiettivo iniziale del Governo, che è quello di aumentare il provento finale per l'ente.**

2. Sulla caratteristica di funzione facoltativa e aggiuntiva e quindi sulla coerenza della previsione della quota di diritti di segreteria aggiuntiva al trattamento economico fondamentale.

L'esercizio della funzione di ufficiale rogante da parte del segretario comunale e provinciale costituisce una facoltà a questo attribuita dall'ordinamento, e si pone come alternativa all'ordinario ricorso al notaio da parte tanto dell'ente locale quanto del cittadino contraente.



FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



Co.Dir.P. Confederazione Dirigenti della Repubblica

Tale funzione si configura come una facoltà e non come un obbligo, per la ragione che il segretario svolge in via preminente altre e diverse funzioni, completamente separate e distinte da quella di ufficiale rogante.

Si rammenta, infatti, che le funzioni preminenti del segretario sono, in base all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, quella di primo collaboratore del Sindaco e dell'Amministrazione eletta per l'assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa dell'ente alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, nonché quella di sovrintendenza ai dirigenti e coordinamento delle relative attività, e da ultimo quella di responsabile dell'anticorruzione nonché dei controlli interni.

E' in coerenza con tali presupposti, nonché come loro logica conseguenza, **che la retribuzione del segretario prevede i diritti di segreteria come una componente separata e che si aggiunge all'ordinario trattamento economico, costituito dallo stipendio tabellare e dalla retribuzione di posizione.** La retribuzione è aggiuntiva proprio perché le altre voci, stipendio tabellare, retribuzione di posizione etc., retribuiscano le funzioni proprie e principali del segretario e alle quali, costituendo la prestazione lavorativa obbligatoria, esso è tenuto per legge, a differenza appunto che per la funzione rogatoria.

3. Sul contrasto dell'intervento normativo con la riserva di contrattazione collettiva.

Occorre inoltre rilevare che la disposizione configge con il corretto rapporto fra legge e contrattazione collettiva. La disposizione originaria infatti è in aperto contrasto con l'art. 2 comma 3 della D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale la fonte esclusiva di regolazione dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici è la contrattazione collettiva, norma che costituisce principio fondamentale dell'ordinamento in materia di pubblico impiego. I diritti di segreteria spettanti ai segretari comunali e provinciali sono infatti espressamente inclusi tra le componenti della loro retribuzione dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 (art. 37 CCNL). La disposizione originaria, ove non corretta, si presterebbe pertanto al forte rischio di contenziosi, in quanto in contrasto con tale principio, cioè con la riserva di competenza propria della contrattazione in materia di trattamenti economici.



FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



Co.Dir.P.
Confederazione Dirigenti della Repubblica

4. Eliminazione della quota di diritti di segreteria versati al Ministero dell'Interno per finalità di formazione dei segretari comunali e dirigenti enti locali da devolvere alla nuova Scuola nazionale di amministrazione.

Si rammenta che attualmente il Ministero dell'Interno, e la Scuola Superiore dell'Interno, sono succeduti non solo alle competenze della soppressa Agenzia dei Segretari, ma anche a tutte quelle della altrettanto soppressa Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 267/2000 e al D.P.R. n. 27/2008, la quale Scuola (e quindi egualmente ora quella dell'Interno) aveva come destinatari i Segretari ma anche i Dirigenti degli Enti Locali.

L'art. 21, del DL 90/2014 prevede l'**unificazione delle scuole di formazione della pubblica amministrazione nella nuova Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Detto articolo non prevede una specifica disciplina transitoria** ma regola gli aspetti finanziari della riforma delle Scuole dalle quali si evince che il Governo stima che l'accorpamento **produca risparmi per un 20%** della spesa ad oggi afferente le varie diverse Scuole, dall'altro che l'insieme delle risorse viene poi quantificato con il citato Decreto.

La quota di diritti di segreteria versata al Ministero dell'Interno era infatti finalizzata dalla legge anche al finanziamento del fondo per la formazione dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 42 della L. 604/1962 (L. 734/1973, art. 30).

Occorre operare un coordinamento con le previsioni dell'art. 21, stabilendo che la quota dei diritti di segreteria riscossa dal Ministero dell'Interno per finanziare la formazione e specializzazione dei segretari comunali confluisca alla SNA al fine di garantire la copertura finanziaria per la formazione sul territorio sia di segretari comunali e provinciali che dei dirigenti degli Enti Locali

Infine, la disposizione normativa non prevede modalità idonee a garantire **la continuità dell'azione formativa e/o di reclutamento in essere**,. Occorre evidenziare che i processi di trasferimento tanto delle funzioni quanto delle risorse, dalle diverse Scuole (e quindi dalla SSAI) all'unica Scuola Nazionale **non possono né devono comportare ritardi o soluzioni di continuità rispetto ai programmi formativi e alla conclusione delle procedure concorsuali in essere**. In particolare allo stato è in essere il quinto Corso Concorso per l'accesso all'Albo dei Segretari, per n. 200 posti, che dopo l'espletamento sia dei test preselettivi sia delle prove scritte e orali deve ora poter proseguire e avviarsi a conclusione con l'attivazione del Corso cui faranno seguito gli esami finali e l'iscrizione all'Albo. A tal fine si propone di inserire una norma che disponga: ***“In via transitoria le Scuole soppressate assicurano il proseguimento delle attività loro spettanti fino al subentro effettivo della Scuola Nazionale; il subentro avviene altresì senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative e di reclutamento già disposte o autorizzate presso le Scuole medesime secondo i rispettivi ordinamenti”***.



FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



Co.Dir.P.
Confederazione Dirigenti della Repubblica



FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



***Co.Dir.P.
Confederazione Dirigenti della Repubblica***

EMENDAMENTI AC 2486

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

EMENDAMENTO 3: all'art. 1.

Al comma 2 cancellare le frasi «fino al 31 ottobre 2014» **e** «se prevista in data anteriore». **Introdurre la seguente frase aggiunta** «ovvero sino alla assunzione del dipendente, che dovrà ricoprire la posizione vacante che dovrà essere reperito ricorrendo alla mobilità o, qualora tale procedura sia rimasta senza esito, al pubblico concorso. »

RELAZIONE

Si ritiene necessario dare maggiore importanza alla funzionalità dei servizi da rendere con efficienza ai cittadini.

Si prevede, accanto al divieto di trattenimento, l'obbligo di copertura del posto

E' necessario dare il giusto valore alla trasmissione del know how e, soprattutto guardando agli enti locali, dove – l'età avanzata dei dirigenti in servizio si sposa sovente con numeri ridotti all'osso – ribadisce la necessità di quei **meccanismi di gradualità**, che mancano nel provvedimento.

I 10.000 posti di lavoro (cresciuti, poi, a 15.000 ~ 18.000) da mettere a disposizione dei “*giovani internet nativi*” devono essere correlati a norme idonee **a facilitare la trasmissione delle esperienze.**

Correttivi sono stati apportati solo per posti in magistratura e per l'avvocatura dello stato; scorrendo, infatti, il successivo articolo 2 si apprende che per gli incarichi in magistratura, che comportano “*funzioni direttive e sub-direttive*”, si è introdotta una modifica dell'art. 6, del d. lgs. n. 160/2006 in base alla quale la Commissione esaminatrice “*nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età*” dovrà procedere al conferimento “*delle funzioni direttive e semidirettive*” entro “*la data di vacanza del relativo ufficio*” e “*entro tre mesi dalla pubblicazione della vacanza*” in ogni diverso caso.

L'emendamento mira a non creare “*vuoti pericolosi*” anche negli altri settori e ambiti della Pubblica Amministrazione.



FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



Co.Dir.P.
Confederazione Dirigenti della Repubblica

EMENDAMENTI AC 2486

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

EMENDAMENTO 4:

L'art. 11 comma 4 è abrogato.

RELAZIONE

La norma é la seguente:

4. All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale."

Il comma 4 dell'art.11 è una norma del tutto incostituzionale: afferma che non vi sia collegamento tra prestazione e controprestazione e che si possa essere retribuiti come dirigenti senza svolgere le relative funzioni gestionali.

Di più: pare affermarsi che nel caso in cui illegittimamente si nomino dirigenti privi dei requisiti minimi (laurea), si possa pagarli comunque come dirigenti e – per impedire loro di fare danni, vista la palese impreparazione e incompetenza – impedirgli di svolgere funzioni adeguata al ruolo e alla retribuzione percepita.

La norma appare particolarmente scandalosa se è vero che sia costruita ad personam su Renzi, che ha un procedimento in corso davanti alla Corte dei Conti per aver attribuito la qualifica dirigenziale a chi non aveva la laurea.



FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



***Co.Dir.P.
Confederazione Dirigenti della Repubblica***

EMENDAMENTI AC 2486

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

EMENDAMENTO : percentuali esterni Enti Locali

“All’articolo 1, comma 1 lettera a) la percentuale “30%” è sostituita dalla seguente: “10%” e il comma 2 è abrogato”

RELAZIONE

L’accesso dall’esterno nella PA deve essere limitato ad ipotesi residuali, in attuazione del principio costituzionale per cui ai pubblici uffici si accede per concorso.

Inoltre, l’emendamento mira ad eliminare disparità di trattamento tra dirigenti Stato Centrale e Dirigenti Enti locali.

Con l’abrogazione del comma 2 si vuole far rivivere la percentuale del 18% del comma 6 quater (introdotta nel 2011)



FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



***Co.Dir.P.
Confederazione Dirigenti della Repubblica***

EMENDAMENTI AC 2486

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

EMENDAMENTO 5 : prerogative sindacali Dirigenza

“All’articolo 7 comma 1 la percentuale “50%” è sostituita dalla seguente: “30%” e il termine “1 settembre 2014” è sostituito dal seguente: “dal prossimo accertamento della rappresentatività”

Dopo il comma 3 dell’art.7, è aggiunto il seguente comma 4: “ad ogni organizzazione sindacale spetta almeno un distacco per ciascun Comparto e Area in cui è rappresentativa.”

RELAZIONE

L’emendamento mira a contemperare l’esigenza di risparmi di spesa per cui si riducono le prerogative sindacali, con il rispetto del dettato costituzionale, per cui deve essere garantita la libertà sindacale e alcuni istituti minimi sono quelli garantiti dalla legge per l’esercizio di tale libertà.

La norma del DL viola la Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) operando un taglio lineare che pone disparità di trattamento tra il mondo pubblico e il privato, laddove vengono garantiti almeno 8 minuti l’anno ad iscritto.

Inoltre, nel tagliare benefici economici – ad esempio, tagli alle retribuzioni dei Parlamentari – si è previsto di operarle dalla prossima legislatura.

Per evitare disparità di trattamento tra parlamentari e sindacati, anche in questo caso il necessario taglio decorrerà dalla prossima rilevazione.

L’inserimento del quarto comma serve a garantire un minimo di agibilità sindacale alle Organizzazioni Sindacali rappresentative.



DIRER

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



***Co.Dir.P.
Confederazione Dirigenti della Repubblica***

EMENDAMENTI AC 2486

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

EMENDAMENTO 5a : prerogative sindacali nella pubblica amministrazione

All'articolo 7, alla fine del comma 2 dopo le parole di un “*un solo distacco*” aggiungere “*o che sono comunque rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”.

RELAZIONE

L'emendamento proposto, pur senza tradire lo spirito della riforma, consente di assegnare quantomeno un distacco alle associazioni sindacali rappresentative ai sensi della disposizione dell'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cioè quei sindacati che l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale poiché hanno nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento. Non comporta un aumento del numero delle prerogative sindacali, soggette comunque al taglio previsto dalla normativa, ma solo una diversa redistribuzione delle stesse allo scopo di garantire una maggiore partecipazione e democrazia fra tutte le associazioni sindacali.



FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



***Co.Dir.P.
Confederazione Dirigenti della Repubblica***

EMENDAMENTI AC 2486

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

EMENDAMENTO 6 : prerogative sindacali Dirigenza

“All’articolo 7 dopo il comma 3 aggiungere la seguente disposizione :

Comma 3bis: l’articolo 42, del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. è così modificato: al comma 2, dopo le parole “le organizzazioni sindacali” sono aggiunte le parole “della dirigenza”; al comma 3 le parole “di cui al comma 2” sono sostituite dalle parole “del Comparto”; al comma 4, dopo le parole “tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite” sono inserite le parole “per il Comparto” ; al comma 6 dopo le parole “sono trasferite” sono inserite le parole “per il Comparto”; al comma 8 dopo le parole “possono essere costituiti” sono aggiunte le parole “per il Comparto”; .

Relazione

La proposta rende esplicita l’attuale disciplina sindacale della dirigenza pubblica.

Essa specifica che le Rappresentanze sindacali Unitarie possono essere elette solo per il personale del Comparto, mentre per la dirigenza sono presenti e in vigore le RSA. Infatti, vi è l’impossibilità logica di immaginare le RSU per i dirigenti, con riferimento alle realtà in cui essi sono in numero così esiguo da non potersi nemmeno comporre la Commissione elettorale, né presentare le liste.

La proposta mira anche a restituire alle OOSS rappresentative della dirigenza 30 minuti di permesso sindacale, fondamentali per poter operare con le sole risorse strettamente necessarie, tenuto conto della specificità e dunque dell’impossibilità di costituire RSU dirigenziali all’interno delle Amministrazioni, essendo il corpo dirigenziale distribuito sul territorio e ricoprendo, tra l’altro, la funzione di datore di lavoro.

Esistono, infatti, per la dirigenza, le RSA, riconosciute dalla legge e dai CCNQ, e ad esse spettano le prerogative sindacali.



FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



***Co.Dir.P.
Confederazione Dirigenti della Repubblica***

EMENDAMENTI AC 2486

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

EMENDAMENTO 7 : prerogative sindacali Dirigenza

“All’articolo 7 dopo il comma 3 aggiungere la seguente disposizione :

Comma ... : All’art. 43, comma 1, del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001, dopo le parole: “considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale” sono inserite le seguenti “per il comparto, ed il solo dato associativo per la dirigenza”.

Relazione

La proposta mira a chiarire che le Organizzazioni sindacali rappresentative per la dirigenza sono calcolate sulla base del solo dato associativo, eliminando il riferimento alla media tra dato associativo e dato elettorale.

Infatti, le elezioni delle RSU per la dirigenza non hanno alcun senso logico-giuridico e sono, inoltre, impossibili da realizzare sul piano pratico, a causa dell’esiguo numero di dirigenti presenti, di norma, per ogni sede.

Esistono, infatti, per la dirigenza le RSA, e ad esse vanno collegate le prerogative sindacali.



FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



***Co.Dir.P.
Confederazione Dirigenti della Repubblica***

EMENDAMENTI AC 2486

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

EMENDAMENTO 8 : mobilità

All'articolo 4, dopo le parole "2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2", sono aggiunte le parole "o comunque volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. A tal fine, tenuto conto dei principi volti al contenimento della spesa per il personale, è fatto divieto alle amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni per l'assunzione di nuovo personale, anche a tempo determinato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità di cui al comma 1".

Relazione

La proposta mira a specificare che il principio della mobilità preventiva si riferisce ad ogni forma di reperimento di personale. La precisazione è necessaria perché attualmente le amministrazioni procedono sempre ad effettuare la mobilità obbligatoria (peraltro sanzionata) per tutti i posti da mettere a concorso, ma hanno ampia libertà di scelta sulla attivazione della mobilità volontaria .

Per garantire il rispetto del principio della mobilità preventiva nella sua interezza va prevista altresì una sanzione. La mobilità sia volontaria che obbligatoria deve essere attivata sempre, anche in caso di assunzione di personale a tempo determinato. Il sistema è particolarmente importante per la dirigenza, vincitrice di un pubblico concorso, che potrebbe trovarsi senza incarico e quindi nella necessità di transitare in altro ente per continuare a poter lavorare utilizzando a pieno il meccanismo della mobilità.



FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



***Co.Dir.P.
Confederazione Dirigenti della Repubblica***

EMENDAMENTI AC 2486

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

EMENDAMENTO 9: assegnazione di nuove mansioni

All'articolo 5, comma 1, lettera b), dopo le parole "In tal caso la ricollocazione non puo' avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8." sono aggiunte le parole "*Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente continua ad essere considerato personale in disponibilità senza diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30*".

Relazione

La proposta mira a restringere l'ambito del demansionamento volontario in caso di esubero (artt. 4 e 5) che è molto preoccupante, specialmente per la categoria dei dirigenti, i quali dopo molti anni di servizio e senza alcuna oggettiva valutazione negativa, rischiano di perdere il posto. Tenuto conto che la norma si riferisce a personale vincitore di pubblico concorso per il ruolo e la qualifica che ricopre, si vuole porre in essere un procedimento che veda l'assegnazione a mansioni inferiori come un passaggio temporaneo a seguito del quale, però, non viene meno la possibilità di essere in seguito ricollocati nella originaria qualifica di inquadramento qualora si renda disponibile un posto nell'ente di appartenenza, ovvero qualora si concretizzi una successiva possibilità di mobilità.



FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



***Co.Dir.P.
Confederazione Dirigenti della Repubblica***

EMENDAMENTI AC 2486

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

EMENDAMENTO 10 : aree contrattuali

All'articolo 7 dopo il comma 3 aggiungere la seguente disposizione :

Comma ... : All'art. 40, comma 2, del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001, secondo periodo sostituire le parole :

“Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale” con le parole:

“Una apposita area dirigenziale”

Relazione

La proposta mira a definire una specifica area per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale al fine di tutelarne la diversità rispetto al restante personale dirigenziale. La precedente normativa, che prevedeva una sezione specifica all'interno di un'area, comprensiva anche della dirigenza regionale, non è sufficiente a regolare tipologie di lavoro con caratteristiche professionali e quantità numeriche totalmente diverse. Questo è stato uno dei motivi che hanno impedito la stipula dell'accordo quadro fra ARAN e Confederazioni rappresentative. E' pertanto necessario definire una area esclusiva per il ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 15 del D.Lgs. 30/12/1922, n. 502.



FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



***Co.Dir.P.
Confederazione Dirigenti della Repubblica***

EMENDAMENTI AC 2486

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

EMENDAMENTO 11 : aree contrattuali

All'articolo 7 dopo il comma 3 aggiungere la seguente disposizione :

Comma ... : All'art. 40, comma 2, del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001, secondo periodo dopo le parole : “un'area dirigenziale”

Aggiungere le parole : “ con rappresentatività autonoma e separata”

Relazione

La proposta mira a definire la specificità del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale al fine di tutelarne la diversità rispetto al restante personale dirigenziale. La precedente normativa, che prevedeva semplicemente una sezione specifica all'interno di un'area, comprensiva anche della dirigenza regionale, non è sufficiente a regolare tipologie di lavoro con caratteristiche professionali e quantità numeriche totalmente diverse. Questo è stato uno dei motivi che hanno impedito la stipula dell' accordo quadro fra ARAN e Confederazioni rappresentative. E' pertanto necessario attribuire alla sezione separata del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 15 del D.Lgs. 30/12/1922, n. 502 una specifica autonomia e rappresentatività al fine di separarla dal restante personale dirigenziale regionale.



DIRER

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



***Co.Dir.P.
Confederazione Dirigenti della Repubblica***

EMENDAMENTI AC 2486

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

EMENDAMENTO12: all'art. 1 del D.Lgs. 90/14

Al comma 3 dell'art. 1 dopo le parole "uffici giudiziari" aggiungere "e le strutture sanitarie" e dopo le parole "avvocati dello stato" aggiungere le parole " e dei dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN"

Al comma 5 dell'articolo 1 eliminare le parole "dirigenti medici responsabili di struttura"

RELAZIONE

La cessazione dal servizio di tanti soggetti, così come scritto nell'articolo, rischia di depauperare la sanità di un'esperienza professionale non sostituibile con l'ingresso di nuovi soggetti.

Non si ingenerano risparmi sulle finanze pubbliche, per le pensioni che devono essere erogate.

La norma che si vuole emendare ingenera disparità di trattamento tra alcune categorie di rappresentanti della classe dirigente del Paese.



FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



***Co.Dir.P.
Confederazione Dirigenti della Repubblica***

**EMENDAMENTI AC 2486
Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza
degli uffici giudiziari**

“L'art.18 comma 2 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 è soppresso”

RELAZIONE:

Questa la norma contenuta nel DL di riforma della PA:

“a decorrere dal 1° ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale. Resta ferma la sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2014, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i ricorsi sono presentati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.”

In definitiva, il Governo intende sopprimere otto Tribunali Amministrativi – Catania, Lecce, Salerno, Brescia, Reggio Calabria, Latina, Pescara, Parma – spostando competenze, fascicoli e personale alle sedi dei relativi capoluoghi.

La norma è adottata senza motivo con decretazione d'urgenza e senza alcun concertazione con avvocati e magistrati.

Non si comprendono quali siano gli obiettivi della norma sulla soppressione, adottata, come al solito, senza nessuna concertazione con le associazioni di categoria (avvocati, personale togato ed amministrativo del TAR).

La norma appare una *spending review* con risparmi fittizi e aggravio di costi per i cittadini e imprese.

È ormai prassi usare la leva demagogica della *spending review* simulando risparmi solo fittizi quali la soppressione di sedi giudiziarie.

La soppressione (siano essi tribunali minori o sedi distaccate di TAR) non comporta alcun risparmio posto che il personale e i giudici vanno comunque ricollocati. Maggiore è piuttosto la spesa per il dipendente, per il cittadino e per le imprese per accedere al servizio giustizia senza una giustizia di prossimità, maggiori i costi per gli enti locali. Non ha senso un sistema giudiziario che



FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



Co.Dir.P. Confederazione Dirigenti della Repubblica

passi esclusivamente attraverso la riduzione del numero di tribunali, se non si accompagna ad altre misure di razionalizzazione e snellimento.

Non sussistono i presupposti per la decretazione d'urgenza.

La norma in questione è stata inserita in un Decreto Legge ma risulta evidente l'insussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza che la Costituzione richiede per tale fonte del diritto. Al contrario, si tratta di una riforma che, se dovesse malauguratamente diventare legge, richiederebbe dei tempi di attuazione ben più lunghi di quelli implicitamente previsti dal Governo.

la soppressione di un presidio di legalità con lo strumento 'di urgenza' del decreto legge e, in particolare, di un decreto legge cd. 'omnibus' relativo a settori disparati con evidente confusione tra le sedi delle amministrazioni (es. prefetture) e sedi giudiziarie che presentano caratteristiche del tutto diverse è illegittima.

La riforma è contraria al principio di effettività ed accesso alla Giustizia.

La dislocazione dei tribunali garantisce la tutela del cittadino, dell'impresa, dell'amministrazione. Un giudice distante allontana il cittadino dalla giustizia, lo disincentiva ad avvalersi di tale servizio primario (come, d'altronde, è già avvenuto per mano del Legislatore, con i continui aumenti del costo delle marche da bollo e del contributo unificato). In altri termini, l'utente si fida meno del giudice per lui competente, se è distante dalle sue vicende e dai suoi affari.

In particolare, la soppressione di TAR Catania, Tar Pescara e TAR Lecce è irragionevole e pericolosa.

I tre TAR distaccati su Catania, Lecce e Pescara hanno nel tempo superato e di molto le rispettive sedi dei capoluoghi (Palermo, Bari e L'Aquila), quanto a numero di ricorsi proposti ed attività giurisprudenziale, il che rende quanto meno irragionevole la scelta governativa. A ciò si aggiunga la pericolosità di simili trasferimenti, in termini organizzativi ed economici: si pensi, ad esempio, al denegato trasferimento del TAR Catania a Palermo. Esclusa a priori la possibilità che l'attuale sede del TAR Palermo possa ospitare le quattro sezioni interne di Catania più l'archivio, di circa 700 metri quadri, non solo sarà necessario – e non sarà facile – reperire un'ulteriore sede che possa ospitare tutta la pachidermica struttura etnea; inoltre, un trasferimento di tale entità sarà complesso, problematico, e provocherà gravissimi rallentamenti all'attività giurisdizionale. Parimente sarebbe per il trasferimento da Pescara in L'Aquila, ove mancherebbero finanche i locali che andrebbero, pertanto, affittati mentre nella sede odierna sono senza costi all'interno di Palazzo di Giustizia.

La situazione geografica ed infrastrutturale delle Regioni del Mezzogiorno non è compatibile con la soppressione dei TAR distaccati.

La Sicilia e la Puglia sono tra le Regioni più grandi d'Italia, con notevolissime distanze tra il capoluogo e le altre città. Alla vastità del territorio, che determina dunque grandi distanze geografiche da coprire, si aggiunge anche la carenza di infrastrutture: in particolare, autostrade insufficienti, linea ferroviaria del tutto inadeguata, come nello specifico caso dell'Abruzzo. Tali elementi a nostro avviso dovrebbero essere tenuti in seria considerazione nella contemperamento degli interessi in gioco in questa riforma, contemperamento e valutazione che evidentemente non è stato per nulla posto in essere.



FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



Co.Dir.P. Confederazione Dirigenti della Repubblica

Analisi delle otto sedi staccate in Italia

Va sottolineato che le sezioni staccate dei T.A.R. sono appena otto e tutte collocate in grandi centri urbani. Le sedi di T.A.R. sono quindi solo 28 (20 nei capoluoghi più 8 staccate). Nulla a che vedere, quindi, con le sezioni distaccate dei Tribunali ordinari e con gli stessi Tribunali di recente soppressi, tutti situati in piccoli centri urbani e, comunque, inseriti in un contesto che prevede più di cento sedi di tribunale e molte decine di sedi distaccate (oltre ovviamente alle sedi di corte di appello che, comunque, sono molte più dei T.A.R.).

Storicamente, le sezioni staccate nascono in regioni nelle quali esistevano città di pari importanza rispetto a quella individuata come capoluogo (es. Pescara in Abruzzo e Reggio Calabria in Calabria) o in contesti territoriali popolosi e caratterizzati da un rilevante contenzioso tali da indurre il legislatore a prevedere un Tribunale amministrativo ulteriore nella Regione. Le sedi staccate, infatti, sono situate a Catania, Lecce, Reggio Calabria, Salerno, Latina, Pescara, Parma, Brescia, cioè in centri urbani popolosi punto di riferimento di aree assai importanti sul piano socio-economico.

In due casi, le sezioni staccate hanno un contenzioso e una dimensione pari o superiore a quella del Tribunale principale. In particolare, la sede di Catania gestisce molto più contenzioso e presenta maggiori dimensioni, quanto al personale in servizio, rispetto alla sede 'principale' di Palermo. Così, la sede di Lecce è pari per dimensioni e contenzioso a quella principale di Bari. È evidente che, in tali casi, l'assorbimento da parte del tribunale del capoluogo della sede staccata sarebbe complicatissimo sul piano tanto logistico quanto operativo con esponenziale crescita dei problemi di seguito evidenziati.

DATI STATISTICI

In tutte le sedi staccate, l'arretrato si è ridotto, negli ultimi anni, in percentuali relevantissime che vanno dal 23 al 64%. Ad esempio, tra le sezioni staccate di maggiori dimensioni Catania, terzo TAR d'Italia per dimensioni, ha ridotto l'arretrato da 69.500 fascicoli pendenti a 53.161; Reggio Calabria da 11.643 a 4.173; Latina da 7.787 a 4.280; Brescia da 7.370 a 3.980; Lecce da 6.639 a 4.836. Parma e Pescara, poi, hanno ridotto l'arretrato rispettivamente del 21 e del 64%.

Rischio di ingolfamento dei Tribunali Amministrativi più grandi.

Nelle regioni più popolate (Lombardia, Campania, Lazio), le sedi distaccate consentono di attenuare le difficoltà dovute alla grande mole del contenzioso assorbita dal T.A.R. del capoluogo di Regione. Il fenomeno è particolarmente evidente per quel che riguarda il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, che è competente per tutto il contenzioso relativo ai provvedimenti delle amministrazioni con effetti 'nazionali'. V'è il serio rischio, in questi casi, che l'accorpamento delle sedi distaccate comporti, oltre al descritto allontanamento della giustizia amministrativa dai territori, una perdita di efficienza, relevantissima nel periodo transitorio, con riferimento a un sistema di giustizia che, rispetto alla giustizia ordinaria, ha meno personale amministrativo in rapporto a quello di



FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI
E DEI QUADRI DIRETTIVI DELLE REGIONI



Co.Dir.P. Confederazione Dirigenti della Repubblica

magistratura e che, peraltro, ha conseguito risultati commendevoli negli ultimi anni sul piano della velocizzazione del servizio e dello smaltimento dell'arretrato su base nazionale (dal settembre 2011 al settembre 2013, ad esempio, l'arretrato complessivo dei ricorsi pendenti presso i T.A.R., si è ridotto di circa 160.000 fascicoli pendenti: da oltre 463.000 a poco più di 304.000).

La gestione dei fascicoli, degli archivi, dei rapporti con i consigli dell'ordine e con le stesse amministrazioni, infatti, risulterebbe chiaramente più difficoltosa per la maggiore mole di pratiche da trattare in maniera centralizzata e distante dai territori rispetto ai quali si rende giustizia.

Aggravio dei costi per strutture e personale

In quasi tutti i casi (sicuramente in Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo, Lombardia), sarebbe necessario reperire una nuova sede per il T.A.R. del capoluogo che non presenta locali idonei ad accogliere il personale, le strutture e gli archivi delle sezioni staccate. In cinque casi su otto (Brescia, Latina, Salerno, Lecce, Reggio Calabria) ciò comporterebbe la perdita di sedi demaniali a favore di sedi verosimilmente prese in locazione con notevole aggravio dei costi.

Inoltre, la predisposizione dei locali per accogliere strutture, personale e archivi in modo che siano conformi alle disposizioni in tema di tutela del lavoro e della sicurezza, è operazione, per solito, molto onerosa; si pensi, in particolare, alla gestione degli archivi dei fascicoli processuali quanto mai complessa sul piano logistico e della sicurezza (e perciò costosa). A ciò vanno, evidentemente, aggiunti i costi dei traslochi, relativi a centinaia di postazioni di lavoro (computer e mobili) oltre che a molte migliaia di fascicoli detenuti in archivio.

Il trasferimento del personale, poi, comporterà, in molti casi, la necessaria corresponsione delle indennità previste dalla legge per i trasferimenti 'forzosi' (oltre al grave disagio per il personale, in particolare, per quello amministrativo che, evidentemente, non viene tenuto in considerazione).

I tempi del trasferimento

È appena il caso di notare che il primo testo del decreto prevederebbe un trasferimento da effettuarsi in appena 15 giorni (un DPCM del 15 settembre dovrebbe regolare il trasferimento con decorrenza dal 01 ottobre). In tempi simili, è difficile completare un trasloco per una famiglia: è impossibile che una sede di Tribunale si trasferisca in così poco tempo per le ragioni già dette (predisposizione della sede, gestione degli archivi).

*Segretario Generale Confederale
Co.Dir.P.*

Dot. Avv. Barbara Casagrande